

COMUNE DI CERVASCA

**IL REVISORE UNICO**  
**PAPALIA Dott. Sebastiano**

**Verbale n.13/2020**

**PARERE inerente la proposta di deliberazione avente ad oggetto  
il Legato Testamentario di cui risulta beneficiario il Comune di Cervasca**

Borgo S.D., 14 maggio 2020

Il Revisore  
Papalia dott. Sebastiano

COMUNE DI CERVASCA  
Provincia di Cuneo  
(Verbale n. 13/2020)

Il sottoscritto dott. Papalia Sebastiano Revisore del Conto del Comune di Cervasca (deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 22/03/2017) iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Cuneo e in carica sino al 15 maggio 2020,

Vista la proposta di deliberazione al CC n.18 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto: " Legato testamentario risultante dall'atto di deposito e pubblicazione del testamento olografo del Sig. Ristorto Matteo – Provvedimenti”;

Visto il parere pro “veritate” inviato dall'Avv. Calvi al Comune;

Visti gli articoli del Codice Civile di seguito indicati:

- art. 649 relativamente all'"acquisto del legato";
- art. 668 relativamente all'"adempimento del legato";
- art. 669 relativamente ai "frutti della cosa legata";

Atteso che, inoltre ai sensi dell'art. 671 del Codice Civile, " Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata"

Vista la sentenza della cassazione civile sez VI del 15/11/2011 n. 21376 per la quale: il vincolo di destinazione non si risolve di per sé in un vincolo di inalienabilità e per la quale la vendita dei beni donati non costituisce inadempimento dell'onere qualora il ricavato della stessa venga impiegato per realizzare opere destinate al raggiungimento del fine voluto dal donante";

Dato atto che la decisione di rinunciare, o meno, al legato, spetta al Consiglio Comunale e che pertanto occorre valutare, gli interessi pubblici perseguibili e, gli effetti sui futuri bilanci dell'iniziale attribuzione patrimoniale che legato comporta e per gli oneri della sua gestione.

Atteso che la il legato presenta una valutazione patrimoniale attuale come riscontrabile nella perizia presentata dal servizio tecnico Comunale e che invece, non è possibile a priori valutare l'onere futuro essendo del tutto aleatorio; ma ricordato, pur tuttavia che, in ogni caso, il precitato art. 671 Codice Civile dispone che il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata;

Dato atto inoltre che per dottrina prevalente: "Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti, e non inizialmente, senza considerare i frutti e le spese di conservazione";

Visto il parere favorevole di regolarità del responsabile del servizio tecnico;

Visto il parere di regolarità contabile ed amministrativa da parte del responsabile del servizio finanziario;

Atteso che il valore del bene, nella fase attuale è prettamente economico patrimoniale;

Alla luce di quanto indicato,

il sottoscritto revisore dei conti,

esprime, parere favorevole ad una eventuale decisione di accettazione del legato

testamentario

demandando ai responsabili dei servizi competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'iter contabile da adottare al momento della verifica di tutte le fattispecie previste, tenendo conto che l'Ente, nel caso di accettazione (o mancata rinuncia del legato) può attualmente contabilizzare i beni di cui al legato nella contabilità economico patrimoniale e provvedere, allorquando possibile, alla quantificazione di una eventuale entrata finanziaria.

Situazione che non può essere determinata al momento attuale, essendo dipendente da molte variabili che al momento non possono essere conosciute e verificate.

Borgo S. D., 14 maggio 2020

**IL REVISORE DEI CONTI**

Papalia dott. Sebastiano

Firma digitale